

Edilizia e Territorio

Terre da scavo, arriva il testo unico: semplificazioni per le grandi opere - Il documento

Il Consiglio dei ministri, nella riunione di venerdì 6, ha approvato in via preliminare un Dpr sulla materia in attesa da oltre un anno

9 novembre 2015 - Giuseppe Latour

PDF [Lo schema di Dpr sulle terre e rocce da scavo approvato dal Consiglio dei ministri](#)



Arriva il testo unico sulle terre da scavo. Le regole sulla gestione dei materiali provenienti dai cantieri, da considerare sottoprodotto e non rifiuto in base al Codice ambiente, tornano nei radar del Governo. Il Consiglio dei ministri, nella riunione di venerdì scorso, ha approvato in via preliminare un Dpr sulla complessa materia: era fermo da oltre un anno nei cassetti di Palazzo Chigi. L'obiettivo dichiarato è facilitare la gestione dello smarino, soprattutto con una semplificazione per le grandi opere. Rimettendo le mani in questa matassa per la terza volta negli ultimi anni.

Il provvedimento in arrivo nasce dall'articolo 8 del decreto Sblocca Italia (Dl n. 133/2014), andato in vigore a settembre dello scorso anno. Il Governo in quella sede si è, di fatto, attribuito una delega a intervenire con un Dpr, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per riordinare e semplificare la materia del riutilizzo dello smarino dei cantieri. All'epoca la norma era stata salutata con una certa sorpresa, dal momento che in Italia ci sono già due diversi sistemi di regole per la questione delle terre e rocce da scavo.

[SCARICA IL TESTO - LO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI](#)

Più nello specifico, al momento esistono due discipline: il Dm n. 161/2012 e l'articolo 41 bis del decreto n. 69/2013. Il primo si applica ai cantieri di dimensioni maggiori, quelli soggetti a Via o Aia, mentre il secondo regola quelli di cubatura minore. Le norme molto stringenti del Dm n. 161/2012 avrebbero impedito una gestione ordinata dello smarino in parecchi casi. Soprattutto, quel decreto prevede la redazione di un piano di utilizzo in fase di approvazione del progetto. A causa della complessità di quella procedura, allora, è intervenuto il decreto n. 69 del 2013, il decreto Fare. Qui si prevede una semplice autodichiarazione, nella quale l'impresa attesta il rispetto di alcune circostanze, come la certezza della destinazione di utilizzo e l'assenza di pericoli per l'incolumità pubblica. Una volta rispettati questi requisiti, si può procedere al riutilizzo.

Questo assetto, però, subito dopo la sua approvazione ha trovato immediatamente l'opposizione di diversi soggetti, a partire da alcune grandi imprese che lamentavano i troppi ostacoli nella procedura a loro dedicata. Arriva, così, il nuovo decreto che rimette mano alla materia, ancora una volta. Più nello specifico, nasce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, che punta ad assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente.

Lo schema di regolamento disciplina il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da scavo qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo, la gestione nei siti oggetto di bonifica. Inoltre, semplifica le definizioni attualmente in vigore, attiva una disciplina più dettagliata del deposito intermedio dello smarino qualificato come sottoprodotto, esclude i «residui della lavorazione dei materiali lapidei» dalla nozione di terre e rocce da scavo. Ancora, arriva l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. E viene introdotta una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo, generate nei cantieri di grandi dimensioni, soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti.